

ASSUNZIONI CON APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: ISTRUZIONI INPS

L'art. 1, c. 645, della legge n. 234/2021 - nel rinnovare per l'anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 - ha disposto che **per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nell'anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, c. 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (cfr. le circolari INPS n. 87/2021 e n. 70/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022).**

La citata agevolazione non è stata rinnovata per l'anno 2023 e, dunque, non potrà essere applicata ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dall'1 gennaio u.s.; pertanto, «i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi» secondo la disciplina che l'INPS ha illustrato, con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre u.s. (e facendo rinvio anche alla circolare n. 108/2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018), come segue.

IL REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023 DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CON NUMERO DI ADDETTI PARI O INFERIORE A NOVE

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, occorre considerare quanto disposto dall'art. 1, c. 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, che prevede che la *“complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”*.

Dunque, **la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate** - in merito all'applicazione dei criteri di distribuzione adottati dal d.m. 28 marzo 2007 per la ripartizione della contribuzione complessiva, si rinvia alla citata circolare n. 108/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018) -, **è fissata secondo le misure crescenti dell'1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese)** [con riguardo, invece, ai datori di lavoro con numero di addetti superiore a nove, l'aliquota imponibile è pari al 5% per l'intera durata del rapporto di apprendistato, sulla base di quanto previsto dall'art. 32, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2015, nonché per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall'art. 1, c. 110, lettera d), della legge n. 205/2017].

Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota contributiva datoriale (la norma trova applicazione a decorrere dal 24 settembre 2015 - cfr. la menzionata circolare n. 108/2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018) deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, c. 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2015.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell'art. 32, c. 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015, **non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento**, di cui all'art. 2, c. 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. *ticket* di licenziamento), e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (pari, complessivamente, all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Si ricorda, al riguardo, che i benefici contributivi di cui all'art. 32, c. 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 150/2015 possono essere riconosciuti ^[*] nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, c. 110, lettera d), della legge n. 205/2017, pari a *“euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020”* ^[**].

Per quanto attiene alle ulteriori condizioni che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l'applicazione dei benefici contributivi in argomento, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 3 della circolare n. 70/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022, pp. 62 e 63).

Si evidenzia, inoltre, che la riforma introdotta dall'art. 1, c. da 191 a 220, della legge n. 234/2021, ha esteso, a decorrere dall'1 gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi (cfr. la circolare n. 76/2022 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022).

Inoltre, come precisato dall'INPS con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) sono beneficiari delle integrazioni salariali agricole e, di conseguenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale.

Al riguardo, si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/1984, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell'industria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/1984 (cfr. da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022).

Si rammenta, infine, che **l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione** (cfr. l'art. 21 della legge n. 41/1986) e, in considerazione di quanto previsto all'art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015, **per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato**.

Per quanto attiene all'**aliquota datoriale** nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 150/2015, dispone, invece, che *“agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015”*.

Al fine di verificare la corretta esposizione nel flusso Uniemens e il corretto carico contributivo afferente ai lavoratori assunti a decorrere da gennaio 2023 con contratto di apprendistato di primo livello, l'INPS procederà a effettuare i necessari controlli.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Per l'esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dall'1 gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, si devono utilizzare i codici TipoContribuzione sotto riportati.

Codice	Descrizione
Y1	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall'assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Y2	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall'assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
N1	Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall'assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
N2	Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall'assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J9	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Si ricorda che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l'esposizione nel flusso Uniemens del codice Tipo Lavoratore **“PA”**, avente il significato di

“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, oppure “**Mo**” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo”.

Gli apprendisti mantenuti in servizio ai sensi dell’art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015 devono essere esposti con i codici in uso <Qualifica> “C”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio”, o “D”, avente il significato di “Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato”.

[*] Alla luce di quanto esposto, pertanto, i benefici contributivi in argomento sono da ritenersi applicabili qualora coesistano due specifiche condizioni:

- assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello);
- che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Di conseguenza, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale. Per i criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022).

[**] L’art. 1, c. 110, della legge n. 205/2017 dispone: “A decorrere dall’anno 2018, sono destinati annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:[...]; d) euro 5 milioni per l’anno 2018, euro 5 milioni per l’anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.